

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha tra l'altro istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2003, recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'art. 1, comma 14, lettera a);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'On.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al Ministro senza portafoglio, On.le Giorgia Meloni, è stato conferito l'incarico di Ministro della gioventù;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega al Ministro della gioventù, On.le Giorgia Meloni, per le funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

RITENUTA la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della Gioventù;

SENTITE le organizzazioni sindacali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

Ambito di disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'organizzazione interna del Dipartimento della gioventù è disciplinata dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro delegato, si avvalgono per l'esercizio delle competenze indicate dall'art. 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e dall'art. 18 quater del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Art. 3

Ministro della gioventù

1. Il Ministro della gioventù, di seguito denominato "Ministro", esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Art. 4

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento esercita i poteri di cui agli articoli 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento, assicura il coordinamento dell'attività degli Uffici e dei Servizi, e risponde dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro. Sulla base dei dati e delle informazioni acquisite dalle strutture amministrative del Dipartimento, redige periodicamente rapporti e relazioni, destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, concernenti il controllo strategico e la rispondenza dell'azione amministrativa alla direttiva annuale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione.
3. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria che costituisce articolazione interna del Dipartimento di livello non dirigenziale, per il disbrigo degli affari di propria competenza.
4. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
5. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento.

Art. 5

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in due uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in quattro servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
 - a) Ufficio I – Gestione degli interventi finanziari per la gioventù e affari generali;
 - b) Ufficio II – Gestione dei progetti di rilevanza comunitaria e politiche per la gioventù.
3. L'Ufficio I - Gestione degli interventi finanziari per la gioventù e affari generali - si articola nei seguenti Servizi:
 - a) Servizio I – Affari generali, personale e gestione dei Fondi nazionali a sostegno delle giovani generazioni;
 - b) Servizio II – Rapporti istituzionali, gestione dei Fondi per l'occupazione e per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri


4. L'Ufficio II - Gestione dei progetti di rilevanza comunitaria e politiche per la gioventù- si articola nei seguenti Servizi:
- a) Servizio I - Gestione dei piani finanziati dall'Unione Europea, politiche per lo sviluppo e la promozione sociale e contrasto del disagio giovanile;
 - b) Servizio II - Gestione degli accordi con le Regioni e con il Forum nazionale giovani, politiche culturali e per la promozione della creatività giovanile, comunicazione istituzionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 DIC. 2009


Giorgia Meloni

MINISTERI ISTITUZIONALI
Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 31 DIC 2009
Reg. n.  Fog. n. 


18/12/2009

3937/2009
Corte
